

Provincia di Biella

Ordinanza di istruttoria per la pratica di variante a concessione d'uso d'acqua pubblica - Società CHIORINO TECHNOLOGY S.P.A. – Comune di BIELLA – Fasc. Prov. n° 802.

Ordinanza N. 102/2019 del Dirigente dell'Area tutela e valorizzazione ambientale SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Concessionario la Società CHIORINO TECHNOLOGY S.P.A. - Via F.lli Gabba 1/A 20121 Milano - C.F e P. IVA 02181730025; DATO ATTO che Il Concessionario è titolare della concessione d'uso d'acqua pubblica pratica 802 in Comune di BIELLA, rinnovata con Determinazione Dirigenziale (D.D.) 3271 del 24.10.2001 e successivamente modificata con D.D. 676 del 03.03.2008, che consente il prelievo di 4,4 l/s massimi, 0,0013 l/s medi e continui, pari a 40 mc/anno, per uso CIVILE dall'acquifero superficiale, per mezzo di 5 pozzi ubicati presso la sede operativa del Concessionario in via Padre Greggio 12 - BIELLA;

VISTA la domanda presentata il giorno 29 marzo 2019, integrata con comunicazioni del 01 aprile 2019 e del 03 luglio 2019, con cui il Concessionario ha chiesto la variante ai sensi dell'art. 27 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito Regolamento) per poter estrarre 1,60 l/s massimi 0,32 l/s medi ed un volume massimo annuo di 10.000 mc/anno metri cubi d'acqua dall'acquifero superficiale ad usi PRODUZIONE BENI E SERVIZI+CIVILE da due dei pozzi esistenti, con la previsione di chiusura mineraria degli altri 3 pozzi;

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i.; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

DATO ATTO che sulla base degli atti istruttori preliminari, il prelievo richiesto non è da sottoporre a procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale del prelievo, che è compatibile con la direttiva 08/2015 dell'autorità di Bacino del Fiume Po e che è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;

DATO ATTO che con la nota di protocollo provinciale 7758 del 19 aprile 2019 è stata data la comunicazione di avvio del procedimento con richiesta dalla quale si evince che :

- la variante è ritenuta sostanziale;
- l'ufficio istruttore si riservava di verificare la compatibilità del prelievo richiesto con la direttiva 08/2015 dell'autorità distrettuale del Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po solo dopo la conferma dell'acquifero interessato;
- era necessaria una integrazione documentale relativamente alle incongruenze tra le portate richieste e le singole portate attribuite ad ogni pozzo in esercizio riportate nella scheda catasto ed in merito alla capacità dell'acquifero di poter garantire il prelievo nelle quantità e nelle modalità previste dalla variante.

Preso atto che le integrazioni richieste sono pervenute il 03 luglio 2019, come sopra indicato, e hanno permesso di verificare la compatibilità del prelievo richiesto con la direttiva 08/2015 dell'autorità distrettuale del Bacino del Fiume Po;

Preso atto inoltre che la prevista chiusura mineraria dei pozzi dovrà essere subordinata e coordinata con il monitoraggio della falda previsto dalla Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con atto SUAP 309 del 22.11.2018 e con eventuali procedure di bonifica ambientale conseguenti alle

comunicazioni del 12 e 30 aprile 2019 inviate dal Concessionario al Comune di Biella, alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 245 del Dlgs 152/2006; sulla base di tali premesse; visti gli atti istruttori condotti, si propone l'adozione di formale Ordinanza d'Istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R 29 luglio 2003. n°10/R e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Marco Pozzato

Il Dirigente d'Area e del Servizio

VISTA e fatta propria al relazione che precede,

ORDINA

- 1) ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n°10/R e ss.mm.ii. (in seguito Regolamento) di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dal Concessionario il giorno 29 marzo 2019 protocollo 6074 mediante:
 - la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali e Avvisi" e sul sito internet della Regione Piemonte;
 - l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere da giovedì 25 luglio 2019 all'Albo Pretorio del Comune di BIELLA interessato per territorio;
- 2) di dare atto che la domanda prevede la variante ai sensi dell'art. 27 del Regolamento per poter estrarre 1,60 l/s massimi 0,32 l/s medi ed un volume massimo annuo di 10.000 mc/anno metri cubi d'acqua da acquiferi superficiali e profondi ad usi PRODUZIONE BENI E SERVIZI+CIVILE da due dei pozzi esistenti, con la previsione di chiusura mineraria degli altri 3 pozzi;
- 3) la trasmissione della presente ordinanza al Concessionario e a: Comune di BIELLA, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del Regolamento;
- 4) la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del Regolamento, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno martedì 17 settembre 2019 con ritrovo alle ore 09:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di BIELLA. Detta visita, a termini dell'art. 14 – c. 1 del Regolamento ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- 5) che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della variante alla concessione;
- 6) ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- 7) che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;
- 8) di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del Regolamento, che:

* il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, della Provincia di Biella;

* il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco POZZATO;

9) allo stesso Servizio provinciale di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;

10) che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale: il dirigente/responsabile GARAVOGLIA Anna